

CAPITANERIA DI PORTO – ORTONA

COPIA FOTOSTATICA  
CONFORME ALL'ORIGINALE

Ortona, li 27 GEN. 2017

MARRA Luigi



**MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**CAPITANERIA DI PORTO ORTONA  
(C.F. 82001310695)**

**CONCESSIONE SUPPLETIVA**

**IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI  
ORTONA**

- VISTA** l'istanza, presentata dalla **LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Ortona**, nella persona dell'allora Presidente Sig. GATTO Antonio, in data 16 maggio 2007 ed integrata in data 28 luglio 2009, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di ulteriori tre moduli galleggianti all'interno dello specchio acqueo già in concessione presso il Molo Sud del porto di Ortona;
- VISTO** il fg. n. 2009/7550/FAM in data 21 settembre 2009 con cui l'Agenzia del Demanio – Filiale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara - ha confermato il parere favorevole agli interventi in progetto espresso con foglio n. 2007/8170/DFA in data 10 luglio 2007;
- VISTO** il fg. n. 20120003445 in data 15 febbraio 2012 con cui il Comune di Ortona – 3° Settore – Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Suap - ha trasmesso il permesso di costruire n. 50 del 14 febbraio 2012 relativo alla "Richiesta di ampliamento delle banchine galleggianti del porticciolo turistico della sez. L.N.I.";
- VISTO** il parere favorevole, considerato che trattasi di opere di facile rimozione, espresso dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Ufficio Opere Marittime di Roma - durante la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. tenutasi in data 06 marzo 2012 presso la Capitaneria di Porto di Ortona;
- VISTO** il foglio n. 36069 del 27 novembre 2009 con cui l'Agenzia delle Dogane di Pescara ha espresso il proprio nulla osta in merito, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90 ;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima n. 41/2008 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ortona in data 24 giugno 2008 e prorogata sino al 31.12.2015;
- VISTO** il deposito cauzionale, costituito mediante polizza fidejussoria della Milano Assicurazioni – Divisione Nuova Maa - n. 012/501.571 – Agenzia di Ortona, per un importo garantito pari a € 8.000,00;



VISTA la ricevuta della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – S.p.a. – Agenzia di Ortona - in data 23 aprile 2012 comprovante l'integrazione del canone demaniale anno 2012;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 24 del relativo Regolamento di Attuazione;

### CONCEDE

alla LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Ortona - (C.F. 82002400693) nella persona del Presidente pro - tempore, già titolare di una concessione demaniale marittima di mq. 31.914,00 allo scopo di mantenere una struttura nautica da diporto nell'ambito portuale di Ortona, l'autorizzazione all'installazione su area già in concessione di n. 3 moduli quale prolungamento di pontili galleggianti esistenti per complessivi mq. 100,44, IN CONFORMITÀ ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ALLEGATA ALLA PRESENTE QUALE PARTE INTEGRANTE, a modifica/integrazione di quanto già autorizzato col titolo concessorio n. 41/2008, sopra citato.

A seguito di quanto sopra autorizzato, la concessione demaniale marittima sarà di complessivi mq. 31.914,00 così costituita:

- Impianti di facile rimozione per complessivi mq. 1.018,28 comprendenti: capannone prefabbricato destinato a sede sociale, n. 2 pontili di imbarco, gru di servizio per piccole imbarcazioni, impianto di illuminazione banchina con punto luce e prese elettriche sulle banchine, mantenimento prese idriche, condotta fognante di ml. 10,00, banchine galleggianti, scivolo e tettoia per ricovero imbarcazioni;
- Area scoperta di mq. 1.980,00;
- Specchio acqueo di mq. 28.915,72.

La presente licenza è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà comunicato al Comune di Ortona l'inizio dei lavori, così come riportato sul permesso a costruire;
- 2) Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 10% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n. 10467678 intestato a "Regione Abruzzo - Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale – Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio - ed inviata attestazione di versamento alla Regione Abruzzo – Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Servizio Risorse Finanziarie – Via L. Da Vinci n. 1 – L'AQUILA.
- 3) Nel caso venga revocata la concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, il sodalizio nautico sarà obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale di cui trattasi;
- 4) Sono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti in materia, nonché i diritti di terzi;
- 5) Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad Esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

- 6) Il concessionario dovrà munirsi di tutti i permessi e autorizzazioni di altre Amministrazioni/Enti, fornendone copia alla Scrivente e dovrà comunicare a questa Autorità Marittima la data di inizio dei lavori;
- 7) Il concessionario si impegna, altresì, ad adeguare la propria concessione, pena decadenza, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con il redigendo piano regolatore portuale;
- 8) La presente licenza è, altresì, subordinata alle condizioni di cui al titolo concessorio n. 41 del 24 giugno 2008 ed avrà la stessa scadenza del medesimo (31.12.2015).

Le clausole sopra riportate si intendono esplicitamente accettate dal concessionario che appresso le sottoscrive.

Legale Navale Italiana  
Sezione di Ortona  
IL PRESIDENTE  
EUGENIO RAPINO

\* La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona, Via Cervana s.n.c. (Loc. Saraceni).-

Ortona, 31 MAG. 2012

IL COMPILATORE

C. 2° cl. Np  
Luigi MARRA

I TESTIMONI

IL CONCESSIONARIO  
Legale Navale Italiana  
Sezione di Ortona  
IL PRESIDENTE  
EUGENIO RAPINO

IL CARO DEL COMPARTIMENTO  
C. F. (CP) Giovanni GRECO



estremi di registrazione

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

04 OTT. 2022

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 27 FEB. 2021  
L'Ufficiale Rogante  
Avv. Matteo Paroli